SCHEMA DI CONVENZIONE PER L'ATTUAZIONE DI INTERVENTI A FAVORE DEL SISTEMA SOCIO ECONOMICO DEL TERRITORIO DELLA VALTELLINA

TRA

Regione Lombardia	(di seguito	per brevità	Regione),	con sede	in Milano,	Piazza
Città di Lombardia 1,	ivi domicilia	ıta ai fini de	l presente c	itto, C.F. 80	050050154	-P.IVA
128747720159, nella p	oersona di		;			

Provincia di Sondrio, con sede legale in Sondrio, Corso XXV Aprile, 22, ivi domiciliata ai fini del presente atto, C.F. 80002950147 - P. IVA 00603930140, nella persona di;

E

Camera di Commercio di Sondrio, con sede legale in Sondrio, Via Piazzi 23, ivi domiciliata ai fini del presente atto, C.F. e P.IVA 00132440140, nella persona di;

VISTI:

- la legge 2 maggio 1990 n. 102 "Disposizioni per la ricostruzione e la rinascita della Valtellina e delle adiacenti zone delle province di Bergamo, Brescia e Como, nonché della provincia di Novara, colpite dalle eccezionali avversità atmosferiche dei mesi di luglio e agosto 1987" ed in particolare l'art. 5, comma 1, lett. c, che individua tra gli obiettivi da raggiungere la riattivazione delle attività produttive;
- il Piano di ricostruzione e sviluppo della Valtellina e delle adiacenti zone delle province di Bergamo, Brescia e Como, predisposto dalla Regione Lombardia ai sensi dell'art. 5 della sopra citata legge n. 102/1990 e approvato con Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 4 dicembre 1992 n. 508;
- la legge regionale 1° agosto 1992 n. 23, che definisce le norme per l'esecuzione di n. 55 interventi straordinari per la ricostruzione e la rinascita della Valtellina e delle adiacenti zone colpite dagli eventi calamitosi del 1987;

RILEVATO che:

• il suddetto Piano, al paragrafo 5.2.6., ravvisa l'opportunità di individuare e costituire per interventi diretti e indiretti nei settori industriale, turistico, finanziario e dei servizi, un soggetto operatore distinto dalla Pubblica Amministrazione, individuato come Società di Sviluppo Locale;

VISTA:

• la d.g.r. 6 agosto 1998 n. 38206 "Approvazione dell'atto costitutivo, dello statuto della Società di Sviluppo Locale e della bozza di convenzione fra Regione Lombardia e Società di Sviluppo Locale S.p.A. per la regolazione di rapporti reciproci e la gestione del fondo di dotazione, assunzione dell'impegno di spesa di Lire 8.000.000.000 sul cap. 1.4.4.2.3645/98 - Lire 8.000.000.000 per la costituzione del fondo di dotazione della Società e precisazioni in ordine al Piano di ricostruzione e sviluppo della I. 102/90";

CONSIDERATO che:

- la Società di Sviluppo Locale S.p.A., a partecipazione mista pubblico/privato a maggioranza pubblica, è costituita con l'obiettivo primario di promuovere interventi a favore dei settori produttivi;
- alla Società di Sviluppo Locale S.p.A., costituita dalla Provincia di Sondrio in data 20 dicembre 1997, Regione Lombardia ha assegnato e liquidato nel 1999, all'avvio della sua operatività, un Fondo di dotazione di 8 miliardi di lire;
- per la gestione del Fondo di dotazione è stata sottoscritta in data 20 gennaio 1999 una convenzione tra Regione Lombardia e Società di Sviluppo Locale S.p.A., nella quale sono state definite le modalità di gestione del Fondo di dotazione, nonché le modalità previste in caso di cessazione e messa in liquidazione della Società;

RICHIAMATO:

• l'art. 7 "Garanzie" della suddetta Convenzione, che prevede: "nel caso di cessazione di attività e liquidazione della Società il fondo di dotazione torna nelle disponibilità di Regione Lombardia, che provvede a destinarlo a interventi preordinati allo sviluppo del sistema economico della provincia di Sondrio";

PRESO ATTO CHE:

- Regione Lombardia ha ricevuto il 31 gennaio 2019 la nota prot. n. V1.2019.000749, con la quale il liquidatore della Società di Sviluppo Locale S.p.A. ha comunicato che, a seguito di decisione dei soci pubblici e privati, la Società è stata messa in liquidazione e, pertanto, stante la convenzione in essere, ha annunciato la restituzione a Regione Lombardia del Fondo di dotazione per l'importo di euro 4.131.665,00;
- con decreto 28 agosto 2019 n. 12328 è stato accertato l'importo di euro 4.131.665,00 versato dalla Società di Sviluppo Locale S.p.A.;

RICHIAMATI:

• la delibera 21 dicembre 2001, n. 121 (G.U. n. 51/2002, S.O.), con la quale il CIPE ha approvato il primo Programma delle infrastrutture strategiche, che all'allegato 1 prevede, nell'ambito del «Corridoio plurimodale padano», tra gli interventi relativi ai «Sistemi stradali ed autostradali», l'infrastruttura denominata

«Accessibilità Valtellina» e all'allegato 2 riporta, tra gli interventi della Regione Lombardia, alla voce «Corridoi autostradali e stradali», gli interventi relativi all'«Accessibilità Valtellina», tra i quali figura il «potenziamento SS 36, SS 38 e SS 39»;

- l'Intesa generale quadro tra Governo e Regione Lombardia dell'11 aprile 2003, che include la «Variante di Morbegno» e la «Variante di Tirano» tra gli interventi di potenziamento delle SS 36, 38 e 39;
- l'Accordo di Programma sottoscritto il 18 dicembre 2006 e finalizzato a definire il quadro delle priorità, delle modalità operative e dei corrispondenti impegni dei soggetti sottoscrittori in ordine al rapido avvio e al completamento progettuale e realizzativo degli interventi di riqualificazione e potenziamento dell'accessibilità stradale alla Valtellina e alla Valchiavenna;
- il Protocollo d'intesa per la risoluzione dei nodi di Morbegno e Tirano, sottoscritto il 5 novembre 2007 in attuazione dell'art. 12 del predetto Accordo;
- la delibera 21 marzo 2018, n. 29 (G.U. 237/2018) con cui il CIPE ha approvato il progetto definitivo della Variante di Tirano e ha quantificato in 143.344.971,00 euro il relativo limite di spesa;
- la delibera 25 ottobre 2018, n. 45 con cui il CIPE ha autorizzato l'utilizzo delle economie relative al secondo stralcio della Variante di Morbegno per il finanziamento della Variante di Tirano per l'importo di 50.000.000,00 euro, di cui 13.984.970,00 euro in carico al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti e 36.015.030,00 euro in quota agli Enti territoriali;
- la Convenzione sottoscritta in data 11 novembre 2013 tra Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, Regione, Provincia di Sondrio, Camera di Commercio di Sondrio, Consorzio BIM, ANAS per la realizzazione del 2º stralcio della Variante di Morbegno, che ha declinato gli impegni finanziari dei soggetti firmatari per un totale di 280 milioni di euro di risorse stanziate per la copertura del quadro economico di progetto;
- la "Convenzione per la realizzazione dell'intervento "lotto I variante di Morbegno dallo svincolo di Fuentes allo svincolo del Tartano. Il stralcio dallo svincolo di Cosio allo svincolo del Tartano". Atto modificativo e integrativo preordinato alla realizzazione della variante di Tirano" sottoscritta il 7 febbraio 2020 con cui si è provveduto ad integrare la Convenzione sopra citata per definire i soggetti competenti, i tempi e le modalità di realizzazione e di erogazione del finanziamento dell'intervento SS 38 'Accessibilità Valtellina' Lotto 4: nodo di Tirano, tratta 'A' (svincolo di Bianzone svincolo La Ganda) e tratta 'B' (svincolo La Ganda Campone in Tirano) (c.d. 'Variante di Tirano');

VISTA:

• la nota 19 gennaio 2023 prot. n. V1.2023.0000621 inviata dalla Camera di Commercio di Sondrio ad oggetto "Richiesta di assegnazione fondi ex Società di Sviluppo Locale" recante la richiesta di assegnazione del Fondo di dotazione sopra richiamato nella totalità dell'importo attualmente disponibile per finanziare l'intervento SS 38 'Accessibilità Valtellina' Lotto 4: nodo di Tirano, tratta 'A' (svincolo di Bianzone - svincolo La Ganda) e tratta 'B' (svincolo La Ganda - Campone in Tirano) (c.d. 'Variante di Tirano');

PRESO ATTO che:

 la Camera di Commercio di Sondrio a fronte del positivo accoglimento della richiesta di assegnazione del Fondo di dotazione sopra richiamato si impegna a destinare una somma di pari importo per attività promozionali a sostegno dello sviluppo locale, in particolare un piano di azione pluriennale a sostegno del marchio collettivo "Valtellina", quale segno distintivo della destinazione turistica e delle eccellenze produttive locali di tutti i settori di attività, in vista delle Olimpiadi invernali di Milano Cortina 2026;

RICHIAMATI:

- l'art. 6 "Variante di Tirano. Impegni della CCIAA di Sondrio" del sopra richiamato Atto modificativo ed integrativo che prevede che la Camera di Commercio Industria Artigianato Agricoltura di Sondrio si impegni a compartecipare, secondo i termini del successivo art. 10, al finanziamento dell'opera per l'importo di 3.890.559,00 euro, quale residuo delle risorse stanziate con Delibera del Consiglio Camerale 25 febbraio 2008, n. 2 per la Variante di Morbegno;
- l'art. 10 "Variante di Tirano. Modalità di finanziamento" che prevede che le erogazioni da parte del Consorzio BIM e della CCIAA di Sondrio vengano effettuate a fronte della presentazione, con cadenza semestrale, delle fatture corrispondenti agli Stati di Avanzamento Lavori, ai relativi certificati di pagamento e alle spese sostenute comprensive di oneri di investimento.

DATO ATTO che:

• le risorse residue del Fondo di dotazione di cui al capitolo di spesa 9.07.203.13891 "Interventi preordinati allo sviluppo del sistema socio-economico del territorio della provincia di Sondrio" ammontano a 3.841.655,19 euro;

TUTTO CIÒ PREMESSO E CONDIVISO, CON LA PRESENTE CONVENZIONE SI STABILISCE QUANTO SEGUE:

ART. 1

PREMESSE

Le premesse, gli atti ed i documenti richiamati che le Parti dichiarano di conoscere ed accettare, costituiscono parte integrante e sostanziale, anche ai sensi e per gli effetti dell'art. 3, commi 1 e 3, della L. 241/1990, della presente Convenzione.

ART. 2

OGGETTO DELLA CONVENZIONE

La presente Convenzione ha per oggetto la determinazione dei reciproci impegni tra Regione Lombardia, Provincia di Sondrio e Camera di Commercio di Sondrio in ordine all'attuazione di interventi a favore del sistema socioeconomico del territorio della provincia di Sondrio attraverso l'implementazione degli specifici obiettivi di cui al successivo art.3.

ART. 3

OBIETTIVI

Le Parti concordano sulla realizzazione dei seguenti obiettivi, che concorrono entrambi allo sviluppo del sistema socioeconomico della provincia di Sondrio:

- Attuazione dell'intervento SS 38 'Accessibilità Valtellina' Lotto 4: nodo di Tirano, tratta 'A' (svincolo di Bianzone svincolo La Ganda) e tratta 'B' (svincolo La Ganda Campone in Tirano) 'Variante di Tirano' secondo gli impegni, i tempi e le modalità di realizzazione e di erogazione stabiliti dalla "Convenzione per la realizzazione dell'intervento "lotto I variante di Morbegno dallo svincolo di Fuentes allo svincolo del Tartano. Il stralcio dallo svincolo di Cosio allo svincolo del Tartano". Atto modificativo e integrativo preordinato alla realizzazione della variante di Tirano";
- Realizzazione di un Piano di azione pluriennale finalizzato alla promozione dell'attrattività della destinazione turistica provinciale ed alla valorizzazione dei prodotti di eccellenza del settore agroalimentare, con particolare riferimento a quelli a denominazione di origine comunitaria, sotto il segno distintivo del marchio collettivo "Valtellina".

ART. 4

PIANO DEI COSTI E DEI FINANZIAMENTI

Le Parti danno atto che gli oneri derivanti dalla sottoscrizione della presente Convenzione riguardano:

- Il concorso al cofinanziamento della realizzazione della Variante di Tirano per l'importo complessivo di 3.890.559,00 euro di competenza della Camera di commercio di Sondrio ai sensi della "Convenzione per la realizzazione dell'intervento "lotto I variante di Morbegno dallo svincolo di Fuentes allo svincolo del Tartano. Il stralcio dallo svincolo di Cosio allo svincolo del Tartano". Atto modificativo e integrativo preordinato alla realizzazione della variante di Tirano", di cui:
 - una quota complessiva di 3.841.655,19 euro garantita da Regione Lombardia secondo le modalità di cui all'art. 8;
 - una quota di 48.903,81 euro garantita dalla Camera di Commercio di Sondrio;

- La definizione e realizzazione nel triennio 2023 2025 di un Piano di azione pluriennale a sostegno del marchio collettivo "Valtellina" cui la Camera di commercio di Sondrio si impegna a destinare in attuazione della presente Convenzione l'importo complessivo di 3.841.655,19 euro, di cui:
 - Azioni per la valorizzazione delle eccellenze del settore agroalimentare provinciali: 1.800.000,00 euro;
 - Promozione della destinazione turistica provinciale: 1.800.000,00 euro;
 - Altre azioni promozionali coerenti con gli obiettivi di cui all'art. 3, incluso il coordinamento generale: 241.655,19 euro.

La Camera di commercio di Sondrio potrà altresì integrare la dotazione delle azioni, con ulteriori fondi autonomamente reperiti.

ART. 5

RUOLO E IMPEGNI DELLE PARTI

La Camera di Commercio di Sondrio è il soggetto destinatario delle risorse regionali oggetto della presente Convenzione.

I. Regione Lombardia si impegna a:

 trasferire le risorse residue relative al fondo di dotazione della ex Società di Sviluppo Locale S.p.A., pari ad € 3.841.655,19 alla Camera di Commercio di Sondrio al fine di finanziare la realizzazione della Variante di Tirano secondo le modalità di cui all'art. 8.

II. Provincia di Sondrio si impegna a:

1. Supportare l'attuazione degli impegni e dei termini assunti dalle Parti con la sottoscrizione della presente Convenzione.

III. Camera di Commercio di Sondrio si impegna a:

- utilizzare le risorse trasferite da Regione Lombardia per finanziare la realizzazione della Variante di Tirano nel rispetto degli impegni, dei tempi e delle modalità di realizzazione e di erogazione stabiliti dalla "Convenzione per la realizzazione dell'intervento "lotto I variante di Morbegno – dallo svincolo di Fuentes allo svincolo del Tartano. Il stralcio - dallo svincolo di Cosio allo svincolo del Tartano". Atto modificativo e integrativo preordinato alla realizzazione della variante di Tirano" sottoscritta in data 7 febbraio 2020;
- garantire l'erogazione della quota residua del cofinanziamento per la realizzazione della Variante di Tirano, pari a 48.903,81 euro, a completamento degli impegni stabiliti dalla Convenzione sottoscritta in data 7 febbraio 2020 di cui al punto precedente;
- 3. trasmettere a Regione Lombardia la documentazione provante l'utilizzo delle risorse di cui al punto 1 per il finanziamento della Variante di Tirano;
- 4. informare le Parti in ordine all'avanzamento dell'attuazione del Piano di azione pluriennale di cui all'art. 3;

- 5. realizzare il Piano di azione di cui al precedente punto 4 attraverso il finanziamento delle azioni ivi previste per un importo pari a € 3.841.655,19 entro il 31 dicembre 2025;
- 6. trasmettere a Regione Lombardia la documentazione sintetica riepilogativa delle spese sostenute a favore delle iniziative di cui al punto 5.

Impegni generali delle Parti:

Le Parti si impegnano altresì a:

- 1. partecipare a momenti di confronto circa le iniziative oggetto della presente Convenzione;
- 2. utilizzare forme di immediata collaborazione e di stretto coordinamento, con il ricorso in particolare a strumenti di semplificazione dell'attività amministrativa e di snellimento dei procedimenti;
- 3. attivare e utilizzare tutti gli strumenti e le risorse individuate nella presente Convenzione;
- 4. adottare, in spirito di leale collaborazione e buona fede, ogni misura idonea per pervenire alla positiva e tempestiva conclusione degli obiettivi di cui all'art.3 previsti nella presente Convenzione, impegnandosi a svolgere le attività a tal fine necessarie per la loro piena attuazione.

Le Parti concordano che sono fatti salvi, anche laddove non espressamente richiamati, tutti gli impegni e le disposizioni di cui alla "Convenzione per la realizzazione dell'intervento "lotto I variante di Morbegno – dallo svincolo di Fuentes allo svincolo del Tartano. Il stralcio - dallo svincolo di Cosio allo svincolo del Tartano". Atto modificativo e integrativo preordinato alla realizzazione della variante di Tirano".

ART. 6

NUCLEO TECNICO

È costituito un Nucleo Tecnico, composto dai Referenti Operativi delle Parti di cui al successivo art. 7, quale sede per il coordinamento e il monitoraggio dell'attuazione della presente Convenzione.

ART. 7

REFERENTI OPERATIVI

Il dirigente competente della Enti locali, montagna, risorse energetiche, utilizzo risorsa idrica della Regione Lombardia è Referente Operativo della presente Convenzione ed è destinatario da parte della Camera di Commercio di Sondrio della documentazione e delle comunicazioni prescritte, nonché delle informazioni relative all'avanzamento procedurale dell'iniziativa.

La Camera di Commercio di Sondrio si impegna a comunicare alle Parti, entro 30 giorni dalla sottoscrizione della presente Convenzione, il nominativo del Referente Operativo individuato per l'attuazione e gestione della stessa.

La Provincia di Sondrio si impegna a comunicare alle Parti, entro 30 giorni dalla sottoscrizione della presente Convenzione il nominativo del proprio Referente Operativo.

ART. 8

EROGAZIONE DELLE RISORSE DA PARTE DI REGIONE LOMBARDIA

Le Parti concordato che l'ammontare delle risorse regionali a disposizione per il finanziamento della realizzazione della Variante di Tirano è pari ad € 3.841.655,19 e sarà progressivamente erogato alla Camera di Commercio di Sondrio a fronte della trasmissione di richieste di erogazione delle quote di finanziamento maturate con le seguenti modalità:

- prima erogazione in anticipazione nella misura del 25% del finanziamento regionale concesso (pari a 960.413,80 €) entro 30 giorni dalla sottoscrizione della presente Convenzione;
- seconda erogazione nella misura del 40% del finanziamento regionale concesso (pari a 1.536.662,08 €), a fronte della presentazione della documentazione attestante un avanzamento lavori per la Variante di Tirano pari al 20%;
- erogazione finale, a saldo, nella misura del 35% del finanziamento regionale concesso (pari a 1.344.579,31 €) a fronte della presentazione della documentazione attestante un avanzamento lavori per la Variante di Tirano pari al 60%.

In caso di economie accertate a seguito di collaudo, la Camera di Commercio di Sondrio è tenuta alla restituzione di eventuali somme percepite in eccesso. La restituzione avviene con le modalità ed i tempi disposti da Regione Lombardia.

ART. 9

VALIDITA' DELLA CONVENZIONE

La validità della presente Convenzione è prevista a partire dalla data della sua formale sottoscrizione sino alla completa effettuazione degli impegni assunti.

ART. 10

DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE

Le parti concordano di definire in via bonaria qualsiasi vertenza che possa nascere dalla esecuzione del presente accordo.

Per eventuali controversie o per qualsiasi azione avviata da una parte contro l'altra in rapporto al presente accordo, per il quale non sia stato possibile giungere ad una composizione amichevole tra le parti contraenti, è competente il Foro di Milano.

ART. 11

TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

Le Parti convengono che tutti i dati personali di cui verranno in possesso saranno trattati esclusivamente per le finalità di cui alla presente Convenzione nel rispetto dei contenuti e degli obblighi di cui alla Direttiva UE 2016/679 "Regolamento generale sulla protezione dei dati".

Il presente atto viene stipulato in forma elettronica, mediante sottoscrizione con firma digitale delle Parti.
REGIONE LOMBARDIA –
PROVINCIA DI SONDRIO –
CAMERA DI COMMERCIO DI SONDRIO –